MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO**

**DISCIPLINANTE L’USO DI SISTEMI DI SICUREZZA**

**MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA A PROTEZIONE DELL’AREA S.C.A.**

**Il Dirigente responsabile delle Scuole Centrali Anticendi**

 **Visto** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

 **Vista** la L. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i., recante lo “Statuto dei lavoratori”.

 **Visto** l’art. 101 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 - recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – che disciplina la videosorveglianza per le sedi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 **Atteso** quanto prescritto dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

 **Preso atto** della necessità di provvedere alla sicurezza della sede delle S.C.A. , nonché dei beni dell’amministrazione ivi contenuti, comprese gli automezzi di servizio e quanto conservato nei vari locali e magazzini.

 **Valutato** che la medesima sicurezza è assicurata in maniera efficace, efficiente ed economica anche attraverso l’impiego di apposito impianto di videosorveglianza.

 **Considerato** che tale impianto è stato installato in modo da poter garantire esclusivamente la sicurezza dei varchi d’ingresso e del perimetro, nonché dei magazzini, rispetto ad accessi di estranei dall’esterno della struttura, con telecamere piazzate e regolate in modo da limitare al minimo disagi al personale (non riguardando, pertanto, il controllo dei locali strettamente deputati allo svolgimento del lavoro né il monitoraggio dell’eventuale strumentazione di rilevazione delle presenze del personale);

 **Stimato**, altresì, che l’impianto aumenta la sicurezza dei luoghi di lavoro;

 **Stabilito** che il trattamento dei dati personali registrati sarà effettuato nei limiti e con le modalità dettate dalle vigenti norme, tra l’altro, nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità nonché di quanto stabilito nello specifico dal punto 3.2.3 del provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010;

**Adotta il seguente regolamento**

1. Per garantire la necessaria sicurezza della sede delle Scuole Centrali Antincendi, della DCPST con relativa area laboratori e dei beni ivi contenuti, è avviato l’impiego di apposito sistema di videosorveglianza a tutela del perimetro della medesima sede ed alle aree di accesso ai vari locali, disposto secondo lo schema di cui all’allegato A.
2. A tal fine, sono apposti appropriati avvisi in forma semplificata, secondo lo schema previsto dal Garante, per segnalare l’accesso alle zone soggette a videosorveglianza. Per quanto concerne le aree di confine della sede, sono collocati specifici cartelli di avviso, delle fattezze individuate dal Provvedimento del garante 8 aprile 2010.
3. Il sistema di videosorveglianza utilizzato non impiega sistemi di tipo intelligente né sistemi integrati che permettano il riconoscimento di persone o di targhe di autovetture tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali.
4. Per quanto concerne i dati registrati, gli stessi sono trattati secondo quanto disposto dal Garante in materia di misure di sicurezza (punto 3.3.1 del provvedimento 8 aprile 2010) e di individuazione dei responsabili ed incaricati (punto 3.3.2 del provvedimento 8 aprile 2010).
5. La conservazione dei dati è temporanea, commisurata al raggiungimento della finalità di sicurezza della sede, dei dipendenti ivi in servizio e dei beni in essa contenuti (in ossequio a quanto indicato nel punto 3.4 del provvedimento 8 aprile 2010). I dati sono conservati in modo da preservarne la sicurezza utilizzando apposite password di accesso al sistema, filtri di rete e protezioni fisiche anti intrusione.
6. Inoltre la cancellazione dei dati viene effettuata periodicamente. Comunque, la conservazione dei dati, specialmente di quelli definiti sensibili, in considerazione della peculiarità e della riservatezza della sede di servizio, non eccede il termine di 30 giorni solari, fatta salva la necessità di trattamento dei medesimi da parte dell’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati.
7. A tali fini, viene assegnato l’incarico di responsabile della conservazione, del trattamento nonché della cancellazione dei dati al responsabile della sede pro tempore, che provvederà ad individuare con formali provvedimenti gli incaricati di cui si avvarrà per le necessarie operazioni. Il responsabile e gli incaricati sono vincolati al rispetto del segreto d’ufficio su tutte le informazioni, i dati personali o le immagini di persone alle quali possono accedere.
8. Eventuali comunicazioni col Dipartimento o con altri Enti, relative ai dati in questione, avverranno nel pieno rispetto della vigente normativa.
9. I dati registrati, potranno essere impiegati in sede di eventuali giudizi civili o penali per agevolare l’esercizio del diritto di difesa da parte del Titolare del Trattamento o di terzi in caso di fatti illeciti.
10. E’ fatto salvo l’esercizio effettivo dei diritti degli interessati, in conformità con quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Sono comunque garantiti il diritto di ciascun individuo alla segretezza dell’identità personale e la tutela da qualunque forma di abuso nei confronti dell’immagine altrui.
11. Le riprese effettuate col sistema di videosorveglianza non sono comunque utilizzate per verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
12. Per quanto non direttamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa in materia.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Paola